



DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

Art.45 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle elezioni per le cariche federali centrali devono presentare la propria candidatura per iscritto alla segreteria federale entro e non oltre 45 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. Le candidature per le cariche periferiche devono essere presentate alle Segreterie dei Comitati Regionali con le stesse modalità.
3. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
4. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.77 - Comitati Regionali

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 10 o più affiliati aventi diritto al voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.
2. Il Consiglio Federale, su proposta approvata da 2/3 dell'Assemblea Regionale, può autorizzare una sede diversa da quella del capoluogo regionale.
3. Sono Organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea regionale
 - b) il Presidente regionale
 - c) il Consiglio regionale
4. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente che lo presiede
 - b) 6 Consiglieri
5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.88(*) del presente Statuto.
6. Partecipa alle sedute con parere consultivo per le materie di competenza il Coordinatore Regionale arbitrale.
7. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente e un Segretario.
8. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

9. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta si applicano le medesime norme del presente articolo.
10. Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto al voto si riduca al di sotto di 10 per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

(*) Art.88 – Requisiti e disposizioni comuni

1. *Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:*
 - a) *cittadinanza italiana e maggiore età;*
 - b) *non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;*
 - c) *non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;*
 - d) *essere tesserati della FIC al momento del deposito della candidatura e dell'elezione;*
 - e) *escluso il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati della FIC;*
 - f) *il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.*
2. *Gli Atleti e i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.*
3. *Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.*
4. *È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.*
5. *Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.*
6. *Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.*
7. *Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.*
8. *Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto è tenuto a optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dall'ultima carica assunta.*
9. *Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista un'indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.*



DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

Sezione II Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

1. L'Assemblea regionale è composta:
 - a) dagli affiliati della regione aventi diritto al voto rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente
 - b) Partecipano all'Assemblea senza diritto al voto:
 - il Presidente e i membri del Consiglio regionale
 - il Coordinatore Tecnico Regionale e altri eventuali incaricati del coordinamento tecnico regionale
 - il Coordinatore Regionale Arbitrale
 - i componenti del Consiglio Federale, i Soci Onorari e Benemeriti che risiedono nella regione e i candidati alle cariche elettive
 - i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli aggregati della regione
2. Nelle Assemblee regionali è ammessa una sola delega degli affiliati, a condizione che il numero di questi ultimi con diritto al voto nell'ambito della regione sia superiore a 50.
- 2.^{bis} Sono ammesse due deleghe, oltre le 100 associazioni e/o società affiliate con diritto di voto;
sono ammesse tre deleghe, oltre le 300 associazioni e/o società votanti;
sono ammesse quattro deleghe, oltre le 500 associazioni e/o società votanti;
sono ammesse cinque deleghe, oltre le 600 associazioni e/o società votanti.
3. I Presidenti, i componenti dei Consigli Regionali e i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea regionale ordinaria si riunisce non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. L'Assemblea Regionale straordinaria si riunisce nei casi previsti al precedente art.31.
6. La convocazione delle Assemblee Regionali deve essere inviata, oltre ai soggetti previsti al comma 1, lett. a) e lett. b), anche alla Federazione.

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria particolarmente:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnico-morale della gestione del Comitato predisposta dal Consiglio regionale;
 - b) la discussione e l'approvazione del programma annuale sullo sviluppo remiero

DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sull'incremento di manifestazioni sportive nelle località di giurisdizione del Comitato;

- c) l'elezione del Presidente e dei sei Consiglieri regionali degli affiliati tra coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto. L'Assemblea elettiva dovrà svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

1. Per la presidenza dell'Assemblea regionale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Scrutinio, il diritto di voto degli aventi diritto al voto e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inoltrarsi agli aventi diritto di voto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata ad affiliati e tesserati almeno 60 giorni prima dello svolgimento; le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage del sito federale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto alla data della convocazione e, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale e inviata a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
3. Deve essere convocata in via straordinaria e celebrata entro 90 giorni quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
- la metà più uno degli affiliati;
 - la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - la metà più uno degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto;
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.32 - Direzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. L'Assemblea è diretta dal Presidente. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
2. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.
3. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea

1. I sistemi di votazione in Assemblea sono:
- alzata di mano e controprova
 - appello nominale
 - scrutinio segreto
 - acclamazione

DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

La FIC adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, La FIC può adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

2. Tutte le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale tipo di votazione viene adottata anche quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o quando vi sia richiesta di 1/3 degli aventi diritto al voto.
3. La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. e L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza del 35% degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39. L'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea non elettiva Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.
3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.

Sezione III Il Presidente Regionale

Art.82- Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni

=

Decadenza

1. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il Presidente federale agli artt. 37, 39, 40 e 41.

Art. 37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusioni dei voti nulli, salvo quanto previsto al successivo art. 39.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art.88 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione.

Art.39 - Durata del mandato

1. Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può svolgere più mandati, come previsto dall'art. 36 bis, comma 3, dello Statuto del CONI ed è eletto con la maggioranza di cui al precedente art. 37 comma 2.
2. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
3. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 19999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero degli Affiliati presenti o delegati (no Atleti – no Tecnici) e non sul



DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

numero di voti.

4. *Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Olimpici.*
Art.40 – Incompatibilità
1. *La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione.*
2. *È altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.*
3. *È, inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Arbitro in attività.*

DISPOSIZIONI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

Art.41 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza

1. Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

2. Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica, in caso di parità al più anziano di età, che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

Il Vice Presidente, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, potrà compiere tutti gli atti conservativi o indifferibili.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Presidente e il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per il compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente più anziano di carica, in caso di parità al più anziano di età, che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

4. Decadenza

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.